

COMUNE DI VICOPISANO
Provincia di Pisa

Regolamento per la disciplina del potenziamento
delle risorse strumentali degli uffici comunali
preposti alla gestione delle entrate e del
trattamento accessorio del personale dipendente

Approvato con deliberazione C.G. n.92 del 18.10.2019
entrato in vigore il 7.11.2019

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nel comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, disciplina il potenziamento delle risorse strumentali assegnate agli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e l'attribuzione di risorse finanziarie per il trattamento accessorio del personale dipendente.

2. Il presente regolamento è adottato con la finalità di potenziare ed incentivare l'attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione tributaria.

3. Il presente regolamento non trova applicazione qualora il servizio di accertamento dell'entrata sia affidato in concessione.

Articolo 2

Individuazione e quantificazione delle risorse

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 1 del presente regolamento è istituito un fondo nel quale confluisce il 4 per cento del maggiore gettito derivante dalle somme accertate e riscosse a titolo di imposta municipale propria (IMU).

2. Per maggiore gettito si intende l'importo non versato volontariamente ed effettivamente riscosso a seguito dell'attività di accertamento del Comune non affidata in concessione, anche a seguito di provvedimenti emessi in anni precedenti in coerenza con quanto affermato dall'ARAN con il parere RAL_1949 del 18 ottobre 2017, come risultante dal conto consuntivo approvato.

Articolo 3

Destinazione del fondo

1. Il fondo di cui al precedente articolo 2 del presente regolamento è destinato nella misura del 10 per cento al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e del restante 90 per cento al trattamento accessorio del personale dipendente impegnato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate; in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'incentivo è erogato in misura proporzionale ai mesi di servizio.

2. La quota destinata al trattamento economico accessorio del personale dipendente è comprensiva degli oneri riflessi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) a carico dell'Amministrazione.

Articolo 4

Distribuzione del fondo

1. La parte del fondo di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento destinato al trattamento accessorio del personale dipendente è distribuita in proporzione alla

percentuale di raggiungimento, verificata dal Nucleo di Valutazione/OIV, degli obiettivi stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta comunale, con riferimento, eventualmente, a quelli inseriti nel P.E.G. Con apposita determinazione del responsabile del servizio sono impegnate le somme necessarie e definiti eventualmente ulteriori dettagli del progetto.

2. Con la medesima deliberazione di cui al precedente comma 1 sono individuati gli uffici coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi dell'anno di riferimento del fondo, fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 6.

3. La ripartizione del fondo di cui al precedente comma 1 è effettuata con la medesima determinazione del responsabile del servizio ivi richiamata applicando i criteri previsti al successivo articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 5

Condizione e limiti alla distribuzione del fondo

1. La distribuzione del fondo di cui al precedente articolo 2 del presente regolamento è subordinata all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, come eventualmente differiti nei modi previsti dalla legge.

2. Il fondo è ripartito limitatamente all'anno di riferimento dello stesso.

3. Il beneficio annuale attribuito a ciascun dipendente non può superare il 15 per cento del suo trattamento tabellare annuo lordo.

Articolo 6

Criteri di riparto della percentuale del fondo destinato al trattamento accessorio del personale dipendente

1. La parte del fondo di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento destinato al trattamento accessorio del personale dipendente, distribuibile nella misura prevista al comma 1 del precedente articolo 4, è ripartita secondo i criteri di seguito indicati:

a) 25 per cento al Funzionario Responsabile dell'entrata, appositamente nominato con deliberazione di Giunta comunale;

b) 35 per cento al Responsabile U.O. della gestione delle entrate oggetto degli obiettivi fissati dalla deliberazione di Giunta comunale di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento;

c) il rimanente 40 per cento al personale dipendente, diverso da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), impegnato nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalla deliberazione di Giunta comunale di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento. La ripartizione a ciascun dipendente è effettuata in ragione dell'apporto qualitativo di ognuno al raggiungimento degli obiettivi come risultante dalla determinazione prevista nel medesimo comma 1 dell'articolo 4.

2. Nella ipotesi di raggiungimento del limite di cui al comma 3 dell'articolo 5 del presente regolamento, la quota eccedente detto limite è acquisita al bilancio dell'Ente.

Articolo 7
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua approvazione.

2. In caso di norma statale o regolamentare successiva, modificativa o integrativa delle disposizioni del presente regolamento, in attesa del formale aggiornamento, si applica direttamente la norma sopravvenuta.